



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA
DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto C.A. (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

VISTA la propria Ordinanza n. 08/2026 in data 31.01.2026 relativa alla interdizione di un tratto di mt 10 dalla riva del canale Scomenzera, in corrispondenza del muro perimetrale della Questura;

CONSIDERATO il che in data 01.02.2026, è stato rilevato un ulteriore cedimento nella stessa area, con interessamento di una struttura ivi localizzata;

CONSIDERATO che la sopra descritta condizione di aggravio può comportare potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione e per la pubblica incolumità;

VISTE le indicazioni acquisite dal Responsabile dei Vigili del Fuoco, relative alla necessità di adottare ogni necessaria precauzione, durante la messa in sicurezza dell'area sopra descritta;

RITENUTO opportuno disciplinare la navigazione nel canale Scomenzera nel Comune di Venezia, nel tratto sopra descritto, a garanzia della sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità;

VISTO il "*Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia*", approvato con la propria Ordinanza n.10/2023, in data 09/03/2023 e ss.mm.ii.;

VISTO il "*Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta*" della Città Metropolitana di Venezia, approvato con Delibera n. 24772 del 25/06/1998 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm.ii., recante "*Riordino della legislazione in materia portuale*";

VISTI gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione)

Lo specchio acqueo localizzato nel **canale Scomenzera** nel Comune di Venezia, nel tratto compreso tra il ponte della Libertà e l'approdo ACTV "C", **per l'intera ampiezza del canale** (come meglio individuato nello stralcio planimetrico in allegato alla presente Ordinanza), è **temporaneamente interdetto alla navigazione** dei mezzi non coinvolti nelle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del cedimento strutturale in premessa indicato.

Sono esonerate dal rispetto della presente interdizione le unità delle Forze di Polizia, i mezzi di soccorso e quelli impiegati in situazioni di emergenza .

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. in data 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii. – Codice della Nautica da Diporto, se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

p. IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI t.a.

*Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo
n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative*

L'UFFICIALE SUPERIORE DI SERVIZIO

C.F.(CP) Antonio PAPADIO

CANALE SCOMENZERA COMUNE DI VENEZIA – INTERDIZIONE NAVIGAZIONE – INDICAZIONE GENERALE



CANALE SCOMENZERA COMUNE DI VENEZIA – INTERDIZIONE NAVIGAZIONE – DETTAGLIO DELL'AREA INTERDETTA

